

Edizione di venerdì 30 settembre 2016

CONTROLLO

["Altri aspetti" nella relazione di revisione per i casi particolari](#)

di Fabio Landuzzi

ACCERTAMENTO

[Indagini finanziarie: caos sui versamenti dei professionisti](#)

di Maurizio Tozzi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Le prestazioni di servizio dell'azienda vitivinicola](#)

di Luigi Scappini

IVA

[Le particolarità Iva nelle attività di e-commerce indiretto – II° parte](#)

di Luca Caramaschi

DIRITTO SOCIETARIO

[La fase pre-liquidatoria nell'ottica di integrità del patrimonio](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

CONTROLLO

“Altri aspetti” nella relazione di revisione per i casi particolari

di **Fabio Landuzzi**

Il **Documento di ricerca di Assirevi n. 198** si propone di fornire alcuni **modelli di relazione** relativi a **specifici incarichi** di revisione contabile di bilancio e di suggerire alcuni esempi con particolare riguardo all'uso del **paragrafo intitolato “Altri aspetti”** indicato dal **Principio Isa Italia 706** in presenza di alcuni **particolari casi** che ricorrono con una certa frequenza nella pratica professionale del revisore, ma che non sono esplicitamente trattati nelle **Linee guida** e nell'altro **materiale esplicativo** contenuto negli **Isa Italia**.

Infatti, il paragrafo “Altri aspetti” può essere appropriatamente **adattato e modificato** quando ne ricorra la necessità. Vediamo alcune di queste circostanze trattate nel citato Documento 198 di Assirevi.

Il **primo caso** è quello della revisione del bilancio di una società soggetta ad altrui attività di **direzione e coordinamento**. Quando, come accade di frequente, il **bilancio della società** che esercita la direzione e coordinamento **non è stato oggetto di revisione, o lo è stato ma da parte di un altro revisore**, nel paragrafo “Altri aspetti” della relazione di revisione potrà essere indicata questa specifica:

“Direzione e coordinamento – *La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella Nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio della Alfa S.p.a. non si estende a tali dati”*.

Un **secondo caso** può essere quello del **bilancio comparativo non soggetto a revisione contabile**, circostanza per la quale il principio Isa Italia 710, par. 14, prevede che venga data apposita indicazione nel paragrafo della relazione dedicato agli “Altri aspetti”. Il testo di questo paragrafo potrà essere quindi il seguente:

“Altri aspetti – *Il bilancio d'esercizio della Alfa S.p.a. per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2015 non è stato sottoposto a revisione contabile”*.

Una **terza circostanza** trattata nel Documento Assirevi n. 198 riguarda la presenza di un **giudizio “con modifica” espresso dal precedente revisore**, sul bilancio dell'esercizio precedente. Qui, il principio Isa Italia 710, par. 13, prevede che in un apposito paragrafo della relazione di revisione dedicato agli “Altri aspetti”, il revisore riporti tale situazione e le relative motivazioni. Il paragrafo in questione potrà essere perciò impostato come segue:

“Altri aspetti – *Il bilancio d'esercizio della Alfa S.p.a. per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2015 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data 10 febbraio 2016, ha*

espresso un giudizio con rilievi su tale bilancio a causa della mancata svalutazione della partecipazione in Beta S.p.a. secondo quanto previsto dalle norme di legge italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio”.

Per quanto concerne le **motivazioni del giudizio** “con modifica”, si precisa poi che la loro menzione potrà essere compiuta in **forma sintetica**, a meno che ricorrano particolari circostanze che ne rendano preferibile una descrizione più ampia.

Un **ultimo caso** trattato da Assirevi, certamente meno comune ma in ogni caso di rilievo, è quello del **primo bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali** i cui dati comparativi derivano da un bilancio redatto secondo principi contabili italiani e non oggetto di revisione, oppure il cui controllo è stato svolto da un altro revisore. In questo caso, il paragrafo “Altri aspetti” assumerà un contenuto del seguente tenore:

*“Altri aspetti – Il bilancio d’esercizio presenta **ai fini comparativi** i dati corrispondenti dell’esercizio precedente predisposti in **conformità ai principi contabili internazionali** che derivano dal bilancio d’esercizio al 30 settembre 2015 predisposto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, che **non è stato sottoposto a revisione contabile**. La nota esplicativa n. __ illustra gli effetti della transizione agli IFRS adottati dall’Unione Europea ed include le informazioni relative ai prospetti di riconciliazione previsti dal principio contabile IFRS 1.*

*Trattandosi del primo anno di revisione, i **dati presentati ai fini comparativi** secondo quanto richiesto dalla legge **non sono stati assoggettati a revisione contabile** e, pertanto, **non esprimiamo alcun giudizio sugli stessi**”.*

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Milano Padova

Two blue arrows pointing right.

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: caos sui versamenti dei professionisti

di **Maurizio Tozzi**

Il tema delicato delle **indagini finanziarie** ha visto, con particolare riguardo al **mondo professionale**, delle prese di posizione **controverse** da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che probabilmente renderanno necessaria una valutazione delle Sezioni Unite. Senza voler tediare, attesa l'ampia conoscenza del tema, è noto che ai fini accertativi in relazione ad un conto corrente (casistica più semplice), un titolare di partita IVA è **tenuto a giustificare** all'Amministrazione finanziaria, qualora richiesto, non solo le **movimentazioni** in entrata, ma anche quelle in uscita. La prima immediata giustificazione è quella di dimostrare la **riconciliabilità** dei movimenti all'attività svolta, mediante riscontro con le relative scritture contabili. Ove ciò non fosse possibile, al contribuente l'**onere di dimostrare** la fonte legittima dei versamenti (potendo far riferimento a qualsiasi ipotesi documentabile, dalla vincita di una lotteria ad un prestito familiare), ovvero, per i prelevamenti, il beneficiario dei medesimi.

In origine, con specifico riferimento ai professionisti, la presunzione legale relativa in materia consentiva di considerare maggiori compensi sia i versamenti che i prelievi. La **Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014** è intervenuta sul tema, sgombrando ogni dubbio circa la **non applicabilità** di detta presunzione in riferimento ai **prelevamenti** effettuati, sul presupposto che l'utilizzo dei fondi, per una persona fisica, è solitamente rivolto a finalità personali e familiari, non dovendo dimenticare l'assenza di obblighi contabili.

La delicatezza delle indagini finanziarie in ambito professionale è però estesa anche al comparto dei **versamenti**. In questa direzione, infatti, pesa molto l'onere probatorio richiesto, che può sfociare in una sorta di **prova diabolica**, soprattutto se si considerano due fattori: la già menzionata assenza di obblighi contabili; la **non previsione di specifici adempimenti** circa il versamento dei compensi introitati. Qualsiasi professionista **non è tenuto** ad annotare i propri introiti finanziari in riconciliazione esatta con le fatture emesse e nemmeno deve, con scientifica puntualità, procedere al versamento entro un delimitato lasso di tempo degli importi incassati e fatturati. Ben può accadere, ad esempio, che il professionista incassi 2 mila euro, ne trattienga 500 per proprie esigenze personali, ne spenda 200 per costi professionali e decida di versare 1.300,00 euro sul proprio conto, operazione che sembra assolutamente giustificata sul piano della sequenza logica degli accadimenti.

Peraltro, la problematica sussiste anche per gli **imprenditori in contabilità semplificata o in regimi agevolati** come quello forfettario, nonché per le indagini finanziarie eventualmente estese **sui conti di terzi soggetti**, quali familiari del contribuente o anche i soci della società sottoposta a controllo, laddove le operazioni effettuate sono sicuramente influenzate da accadimenti e scelte di carattere personale.

In relazione ai professionisti, però, sul tema dei versamenti si sono registrate, dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, delle conclusioni contrastanti da parte della Corte di Cassazione. Con la **sentenza n. 12779 depositata il 21 giugno 2016**, i giudici di legittimità affermano, tra l'altro, che *"il venir meno dell'equiparazione tra il professionista e l'impresa ... è stata recepita da questa Corte che, con la sentenza n. 23041 del 2015 ha affermato il principio di diritto secondo cui la presunzione... secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti bancari ... vanno imputati ai ricavi conseguiti nella propria attività ... **si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi e professionisti intellettuali** ..."*. La posizione della Corte, per quanto sorprendente, sembra(va) non ammettere deroghe, sottolineando la presenza di un principio di diritto consolidato secondo cui non è più possibile per il fisco attivare l'automatismo accertativo in relazione ai versamenti. Peccato che, a breve distanza di tempo, sia giunta la **sentenza n. 18065 depositata il 14 settembre 2016**, nella quale testualmente si legge: *"... i prelevamenti non possono essere utilizzati come presunzione di reddito per le persone fisiche... al contrario che per gli imprenditori (v. Corte Costituzionale che invece, quanto ai prelievi, ha escluso la presunzione di reddito per i lavoratori autonomi), **a differenza che dei versamenti che invece sono indicativi di reddito** ..."*. Conclusione dunque diametralmente opposta: se sui prelievi non vi è dubbio che la presunzione operi solo per gli imprenditori, in ordine ai versamenti trattasi di una disposizione che trova applicazione **nei confronti di ogni contribuente persona fisica**, sia non titolare di partita IVA, sia ovviamente **professionista** o imprenditore.

Come al solito la **confusione** regna sovrana, con il congruo contributo dei giudici supremi. Quale può essere lo scenario futuro? Non è dato sapere. Fino ad intervento risolutore, o normativo o giuridico, il solo consiglio utile è quello di **adottare** comportamenti coerenti e logici (come nella sequenza dell'esempio dianzi esposto) e di tenere il più possibile **traccia** dei **versamenti** operati, evitando di esporsi a facili contestazioni. Ad esempio è evidente che se si versano 500 euro collegati ad una fattura di 500 euro e successivamente si emette una fattura di mille euro ma si procede ad un versamento di 2.500 euro qualcosa da spiegare e documentare emerge in relazione al secondo versamento, con onere probatorio difficoltoso per l'ammontare di 1.500 euro eccedente rispetto alla fattura emessa: nulla vieta che vi possa essere la giustificazione, ma è sicuramente auspicabile evitare simili situazioni.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

Napoli Bologna Milano Firenze

IMPOSTE SUL REDDITO

Le prestazioni di servizio dell'azienda vitivinicola

di **Luigi Scappini**

In un contesto evolutivo dell'agricoltura, non più ancorata a un sistema caratterizzato dalla mera coltivazione del fondo al fine di raccoglierne i frutti, la **riscrittura** integrale dell'**articolo 2135, cod. civ.**, quale recepimento della **legge delega 57/2001**, ha comportato, oltre all'introduzione del concetto di **ciclo biologico** per quanto concerne le attività agricole per definizione (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del bestiame), la **rimodulazione** delle **attività** a esse **connesse**.

In particolare, per la parte che qui si vuole indagare, sono state introdotte le cosiddette attività agricole **connesse di azienda**, infatti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2135, cod. civ. richiamato si considerano connesse anche *"le attività dirette alla **fornitura di beni o servizi** mediante l'**utilizzo prevalente di attrezzature o risorse** dell'azienda **normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata**, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."*

Ne deriva che, affinché tali attività si possano considerare connesse, è necessario il **rispetto** del duplice **requisito**:

- **soggettivo**, poiché l'attività deve essere fornita da un soggetto che svolge già un'attività agricola per definizione e quindi a cura di un imprenditore agricolo e
- **oggettivo**, in quanto la fornitura di beni e servizi deve essere effettuata nel rispetto del parametro della **prevalenza**, introdotto con la riforma del 2001 in sostituzione del più generico *"nell'esercizio normale dell'agricoltura"*, declinato in ragione delle attrezzature e delle risorse normalmente impiegate.

Rispettati questi requisiti, da un punto di vista **fiscale**, a queste attività connesse, che si ricorda essere sempre attività che hanno una natura commerciale e solamente allorquando sono esercitate da un imprenditore agricolo nel rispetto del parametro della prevalenza, assumono la veste di **attività serventi** quella principale, il Legislatore riserva un regime di favore, infatti, ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 56-bis, comma 3**, Tuir, tali attività producono un reddito **imponibile** *"determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del **25 per cento**"*.

Tuttavia, bisogna evidenziare come tale regime, per espressa previsione di cui al successivo comma 4, **non** è fruibile dalle **società agricole**, siano esse di **capitali** o costituite sotto forma di **Snc e Sas**.

In altri termini, il **regime forfettario**, che si precisa è il regime naturale, salvo facoltà ai sensi del comma 5 di optare per le regole ordinarie, si rende **applicabile a ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali**.

Alla luce delle considerazioni fatte, ad esempio, una **cantina** potrà svolgere quale prestazione di **servizi**, in affiancamento alla sua ordinaria attività di produzione vino, anche l'attività di **lavorazione delle uve per conto terzi**. In questo caso quello che deve essere verificato è il rispetto della **prevalenza** in un contesto di normalità.

In altri termini, fermo restando che la **normalità** sussista, avendo ipotizzato che la lavorazione delle uve avvenga da parte di una cantina di per sé produttrice di vino, quello che dovrà essere verificato è che le macchine utilizzate e il personale impiegato risultino in via prevalente dedicati alle attività dell'azienda.

Per misurare la prevalenza in questo caso si può fare riferimento alle **ore macchina lavorate**.

Nella diversa ipotesi, sempre in tema di prestazioni di servizi, ad esempio, di **lavorazione del terreno**, si potrà utilizzare quale **parametro** di riferimento, alternativamente, a l'estensione delle **superfici** o al **gasolio** utilizzato o ancora alle **ore macchina**.

Parimenti attività **connessa**, riconducibile tra le prestazioni di servizi, si potrà considerare la **consulenza enologica** ai fini della vinificazione prestata dal cantiniere o ancora quella in merito alla realizzazione di un impianto da parte dell'**agronomo** a condizione, tuttavia, che tali soggetti facciano parte della forza lavoro aziendale e che gli stessi dedichino la maggior parte del loro tempo in azienda.

Al contrario, **non** si ritiene classificabile, ad esempio, quale attività **connessa** di servizi, l'attività di **tenuta della contabilità di cantina** per conto di altri soggetti, a prescindere dal rispetto del principio della prevalenza in quanto, in questo caso, viene meno l'altro requisito richiesto consistente nella normalità dell'attività rispetto all'attività principale.

Delineate le caratteristiche che debbono avere le attività per essere considerate connesse e la derivante imponibilità diretta, non resta che indagare quale sia il **regime Iva**. In tal caso, si rileva come si renda applicabile la disciplina specifica di cui all'**articolo 34-bis**, DPR 633/1972, ai sensi della quale si prevede una determinazione dell'Iva dovuta in misura **forfettaria** pari al **50%** del suo ammontare.

La corretta **aliquota Iva** da applicare sarà quella ordinaria del **22%** a meno che le prestazioni non siano **erogate** a mezzo di **macchine agricole** nel qual caso è possibile applicare l'aliquota **ridotta** del **10%** ai sensi della **Tabella A, parte III** allegata al DPR 633/1972.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Le particolarità Iva nelle attività di e-commerce indiretto – II° parte

di **Luca Caramaschi**

Come già rilevato in un [precedente contributo](#), le attività di **e-commerce “indiretto”**, diversamente da quelle che rientrano a pieno titolo nel novero dei **servizi elettronici** (trattasi in questo caso di **e-commerce “diretto”**), sono costituite da una vera e propria **cessione di beni** equiparabile a quella “classica”, ovvero all’operazione nella quale sussiste il contatto diretto tra cedente e cessionario.

Sotto il **profilo Iva**, quindi, trovano applicazione, per le citate operazioni, le tradizionali norme interne, comunitarie e internazionali. Delle disposizioni che si occupano degli **scambi interni** e delle correlate semplificazioni sotto il profilo degli obblighi di certificazione dei relativi corrispettivi ne abbiamo già parlato e, quindi, concentriamo ora l’attenzione sulle disposizioni normative che regolano gli scambi tra soggetti passivi nazionali e cessionari (sia soggetti passivi che privati) stabiliti in Paesi esteri (sia UE che extra UE).

Nel caso di **vendite per corrispondenza** effettuate verso altri soggetti passivi (regime applicabile in toto alle **vendite on line** come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la **risoluzione n. 274/E/2009**), la disciplina Iva è la medesima di quella ordinariamente prevista per le cessione di beni. Ci troveremo quindi di fronte ad una:

- **esportazione diretta** non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. 633/1972 laddove l’acquirente rivesta la qualifica di soggetto passivo stabilito in Paesi che stanno al di fuori dell’Unione Europea;
- **cessione intracomunitaria** non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del D.L. 331/1993 laddove l’acquirente rivesta la qualifica di **soggetto passivo** stabilito in uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea.

Anche la vendita per corrispondenza effettuata verso privati consumatori residenti in Paesi extra UE non presenta particolari complessità, trattandosi anche in questo caso di una ordinaria **cessione all’esportazione** per la quale il cedente emetterà fattura non imponibile ai sensi del citato articolo 8 del D.P.R. 633/1972.

La disciplina che, invece, presenta marcate specificità è quella delle **vendite on line** effettuate nei confronti di **privati consumatori** residenti in Paesi appartenenti all’Unione Europea.

A tal proposito, le **disposizioni comunitarie** di riferimento prevedono che, in deroga al

principio generale di tassazione nel **paese di origine**, ordinariamente applicabile per le cessioni di beni destinate a privati consumatori, per le “vendite a distanza” il luogo della cessione viene identificato con quello di **destinazione dei beni**. E ciò al verificarsi contestuale di due distinti **requisiti**:

- uno di carattere **soggettivo**, relativo alla circostanza che gli acquirenti sono “**privati consumatori**”, intendendo con tale termine non solo i privati consumatori in senso stretto ma anche, in senso più ampio, gli enti e le associazioni non soggetti passivi di imposta, i contribuenti con pro-rata di indetraibilità totale in quanto effettuano solo operazioni esenti, nonché i produttori agricoli in regime speciale;
- uno di carattere **oggettivo**, connesso alle modalità di consegna del bene, che deve essere effettuata tramite **trasporto o spedizione** direttamente dal fornitore o da terzi per suo conto.

La normativa interna che regola gli scambi comunitari contenuta nel D.L. 331/1993, nel recepire il **richiamato** principio di tassazione nel Paese di destinazione, ha ristretto arbitrariamente il campo applicativo della norma alle cessioni concluse “...*in base a cataloghi, per corrispondenza e simili*”, e, a differenza della normativa comunitaria, specifica anche le modalità attraverso le quali le vendite a distanza devono realizzarsi (si tratta delle previsioni contenute negli articoli 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lettera b) del citato D.L. 331/1993).

Tuttavia, con norma di **interpretazione autentica** recata dall'articolo 11-*quater* comma 1 della L. 80/2005, introdotta in sede di conversione del D.L. 35/2005, viene di fatto, modificata la disposizione sulle **vendite a distanza**, in base al quale la locuzione “*le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni di cui all'articolo 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b) , del D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto*”.

Detta interpretazione viene fatta propria anche dall'Agenzia delle Entrate nella **risoluzione n. 39/E/2005**, laddove nella qualificazione delle “**vendite a distanza**” si afferma che ciò che rileva è la qualifica soggettiva dell'acquirente (privato consumatore) e le modalità di trasporto (a cura del cedente o per suo conto) a nulla rilevando, quindi, le **modalità tecniche** di effettuazione dell'ordine di acquisto.

Le tecniche di vendita adottate, infatti, quali quelle tramite “**cataloghi, corrispondenza e simili**” configurano, quindi, solo delle possibili modalità attraverso le quali viene conclusa una transazione commerciale, ma non assumono la natura di condizione *sine qua non* per la corretta qualificazione fiscale delle operazioni in esame. Pertanto, il concetto di “**vendita a distanza**” non deve essere inteso nella sua comune accezione, che sottintende il perfezionamento del contratto di compravendita al di fuori dei locali del fornitore con utilizzo di particolari **metodologie** di vendita, ma più semplicemente quella transazione in cui il cliente è un “privato” e il **trasporto** è a **cura del fornitore** (tali requisiti permangono, quindi, anche nel caso in cui la cessione dovesse avvenire nello stesso punto vendita del fornitore, a condizione

che sia quest'ultimo a curare il trasporto nei confronti dell'acquirente).

Chiariti pertanto i requisiti affinché una **vendita a distanza** possa godere della tassazione a destino (è bene ricordare che in tale situazione il cedente soggetto passivo che cede a privato consumatore comunitario avrebbe l'onere di **identificarsi** nello Stato membro di riferimento del cessionario al fine di assolvere ivi l'imposta), vediamo come si sviluppa la normativa interna in precedenza richiamata, **distinguendo** le due seguenti situazioni:

- soggetto passivo italiano che vende a privati consumatori di altri paesi comunitari (ad esempio Francia, Grecia, Germania, Spagna, eccetera);
- soggetto passivo comunitario (francese, tedesco, spagnolo, greco, etc.) che vende a privati consumatori italiani.

La prima fattispecie è regolata dall'**articolo 41, comma 1, lettera b)**, del D.L. 331/1993 che nel definire le operazioni quali cessioni non imponibili afferma che sono tali *"le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso **100.000 euro**, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006"*.

Tenendo conto delle **eccezioni** espressamente menzionate dalla norma (beni soggetti ad accisa, mezzi di trasporto nuovi e beni da installare, montare o assiemare), le **"vendite a distanza"** effettuate dal soggetto passivo italiano si qualificano come cessioni intracomunitarie e quindi non imponibili, a condizione che le vendite effettuate in ciascuno Stato membro siano **superiori**, nell'anno in corso o nell'anno solare precedente:

- alla **"soglia di protezione"** di 100.000,00 euro;
- ovvero al **minore ammontare** stabilito dai singoli Paesi membri ai sensi dell'articolo 34 paragrafo 2 della direttiva 2006/112/CE (per l'elenco aggiornato delle soglie si veda all'indirizzo <http://www.vatlive.com/eu-vat-rules/distance-selling-eu-vat-thresholds/>).

Nel caso di vendite inferiori alle predette soglie resta quindi l'obbligo di assoggettamento ad Iva in Italia delle stesse, con tuttavia la possibilità di optare (nel **quadro VO** del modello di dichiarazione Iva annuale), anche in tale caso, per l'applicazione dell'imposta a destino, ovvero nell'altro Stato membro. Tale possibilità, che **vincola** il contribuente fino al compimento del **biennio successivo** all'anno solare nel corso del quale l'opzione è esercitata, è espressamente prevista dallo stesso articolo 41, comma 1, lettera b), del D.L. 331/1993.

Si osserva che per volumi d'affari ridotti, l'assoggettamento Iva in Italia di tali operazioni non

rappresenta, come potrebbe in prima battuta apparire, uno **svantaggio**, posto che lo stesso evita al cedente nazionale di doversi andare a **identificare** nei singoli Paesi comunitari nei quali avviene il “consumo” del bene.

La seconda fattispecie viene invece regolata ai **commi 3 e 4 dell'articolo 40** del D.L. 331/1993. Nel comma 3 viene enunciata la medesima regola di tassazione **a destino** prima prevista per la vendita dei beni a distanza, mentre, nella lettera b) del comma 4 viene stabilita la misura della **soglia nazionale**, pari ad euro 35.000, entro la quale le operazioni poste in essere dal cedente comunitario nei confronti di privati consumatori nazionali si considerano effettuate nel suo Paese di origine (in presenza di **opzione** per l'applicazione della regola di tassazione a destino per bassi volumi di vendita, situazione che determina un obbligo di identificazione in Italia dell'operatore comunitario, l'operazione verrà al contrario considerata come interna e pertanto in tale caso l'imposta dovrà essere assolta dallo stesso con la posizione Iva acquisita in Italia).

Il regime Iva nelle vendite a distanza nei confronti di privati UE

Cedente soggetto passivo Ue

Cedente soggetto passivo italiano



DIRITTO SOCIETARIO

La fase pre-liquidatoria nell'ottica di integrità del patrimonio

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Dal momento in cui si verifica una **causa di scioglimento**, gli amministratori **conservano il potere di gestire la società e la legale rappresentanza**, rimanendo in carica fino all'iscrizione dell'atto di nomina dei liquidatori nel Registro delle imprese, a norma del comma 3 dell'articolo 2487 *bis* del codice civile. Il potere che viene agli stessi attribuito si configura **ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale**. Se l'organo gestorio dovesse compiere atti od omissioni in violazione di quanto precedentemente stabilito, verrà allo stesso **imputata la responsabilità dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi**. Proprio per questo motivo, si evince come questo lasso temporale sia per gli amministratori di particolare importanza, poiché, sebbene gli stessi non si occupino della mera attività di liquidazione, sono comunque tenuti ad intervenire **compiendo atti propedeutici alla successiva fase liquidatoria**.

Tutto questo perché, al verificarsi di una delle cause di scioglimento, **l'attenzione dei soci**, come denota l'OIC 5, **non è più rivolta ad incrementare il valore del patrimonio** della società, ma piuttosto a monetizzare nel minor tempo possibile, salvaguardando inoltre gli interessi dei creditori. Il documento citato afferma: *“vi è dunque, una trasformazione sul piano economico del capitale investito nell'impresa: esso non è più uno strumento di produzione del reddito, bensì un semplice coacervo di beni destinato alla conversione in danaro liquido, al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo”*.

Pertanto quel potere gestorio, che prima della causa di scioglimento si considerava libero da vincoli particolari, ora invece risulta vincolato alla **conservazione** dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Le attività cagionevoli di responsabilità si configurano in **operazioni connotate dalla presenza di un nuovo rischio di impresa**, come cita il Tribunale di Milano con la sentenza del 01/04/2011: *“ai fini dell'affermazione della responsabilità degli amministratori per divieto di compimento di nuove operazioni ai sensi del vigente articolo 2486 cod. civ., non è sufficiente allegare un **aggravamento della perdita patrimoniale**, ma è necessario dimostrare che la condotta gestoria successiva a uno stato di scioglimento di fatto è stata illecita, provando che si è trattato di una attività non orientata alla conservazione del valore del patrimonio sociale, bensì orientata al proseguimento dell'attività tipica con conseguente assunzione di nuovo rischio di impresa”*. Lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza del 23/09/2015, afferma che il danno da **illecita** prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste, in linea teorica, nell'aggravamento della “perdita netta” ovvero, in quell'**erosione del “patrimonio netto”** che la prosecuzione dell'attività caratteristica (non meramente conservativa del valore e

dell'integrità del patrimonio ex articolo 2486 cod. civ.) abbia eventualmente prodotto. Rientra, nella fattispecie contraria all'articolo 2486 del codice civile, anche il caso prospettato nella **massima** del **Tribunale di Venezia** del **09/06/2016**, ove la mancata convocazione dell'assemblea dei soci a seguito della perdita del capitale sociale, per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad un importo non inferiore al limite legale, ovvero la messa in liquidazione della società, con **continuazione dell'attività sociale per anni dal verificarsi della causa di scioglimento**, finalizzata al conseguimento di utili con costi però sempre superiori ai ricavi, **ha provocato ulteriori perdite a danno del patrimonio sociale e dei terzi**. A nostro avviso risulta rilevante la **sentenza** del **Tribunale di Lecce** del 27/12/2011, nella quale si stabilisce che l'aggravamento del dissesto conseguente a "nuove operazioni", vietate ex articolo 2486 cod. civ., ove al momento del verificarsi di una causa di scioglimento **vi sia già una situazione di sbilancio patrimoniale negativo**, non costituisce danno risarcibile per i creditori sociali.

A prescindere dalle disposizioni contenute nell'articolo 2486 del codice civile, nel delineare le possibili attività che impediscono la conservazione dell'integrità del valore sociale, non si può non tener conto dell'obbligo che gli amministratori detengono in ordine all'adempimento dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con **la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
CASO PER CASO
Firenze Milano Padova

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Scritti sulla storia



Fernand Braudel

Bompiani

Prezzo – 14,00

Pagine – 576

“Perché la fragile arte di scrivere la storia dovrebbe sfuggire alla crisi generale della nostra epoca?” si chiedeva Fernand Braudel in una prolusione letta al Collège de France. La storia, se non voleva essere “una piccola scienza del contingente”, doveva iniziare a dialogare con tutte le altre scienze umanistiche, dalla sociologia all’antropologia, dall’etnologia alla geografia, dalla demografia all’economia. Infatti solo superando i diversi specialismi la storia, che ha il compito di fornire la dimensione temporale, avrebbe potuto ambire a essere il coronamento delle numerose scienze umane. Gli Scritti sulla storia, qui riuniti in un unico volume, offrono l’occasione di tornare sulle originarie formulazioni di un maestro di metodologia storica qual è Braudel. Accanto al versante propriamente speculativo, la seconda parte della raccolta presenta un campione di saggi propriamente storiografici, tra i quali, oltre al magistrale contributo sui prezzi in Europa dal 1450 al 1750, si segnalano le succinte biografie di Carlo V e del figlio Filippo II, scritte per una collana divulgativa, in cui tuttavia lo storico non rinuncia a pronunciarsi su questioni interpretative.

Che fine ha fatto il capitalismo italiano?



Giuseppe Berta

Il Mulino

Prezzo – 14,00

Pagine – 160

La realtà industriale italiana presenta continuamente casi di imprese virtuose, che operano con successo sui mercati internazionali. Si tratta di imprese di taglia intermedia, che animano un'imprenditorialità vigorosa ma non hanno la forza di sostituirsi ai campioni del passato. Il libro invita a una riconsiderazione coraggiosa degli assetti imprenditoriali dell'Italia d'oggi e a una valutazione realistica del nostro potenziale economico e industriale. La sfera più propria del nostro paese – secondo l'autore – è quella del mercato e non del capitalismo: alle sue reti lunghe occorre agganciarsi per non rinunciare a una prospettiva di sviluppo che possiamo ancora conseguire.

C'è un dopo?



Camillo Ruino

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 208

È ancora possibile oggi, in un mondo dominato dal secolarismo e dalla cultura scientifica, pensare a una vita dopo la morte? Per rispondere a questo interrogativo, a cui nessuno può dirsi disinteressato, il cardinale Ruini sviluppa una riflessione a tutto campo, che mette a confronto storia e attualità, indagine razionale e fede religiosa, scoperte della tecnoscienza e aspirazioni profonde dell'animo umano, e offre una sobria ma toccante testimonianza personale: le esperienze vissute come sacerdote accanto a chi è giunto al traguardo della vita terrena e il modo in cui egli stesso, ormai anziano, sente e vive l'avvicinarsi dell'ultimo viaggio. Prima di affrontare il grande tema dell'esistenza di un aldilà, Ruini prende in esame quella certezza biologica, e insieme quell'enigma filosofico, che è la morte, il cui significato è profondamente cambiato nell'ultimo secolo: l'aumento della preoccupazione per la propria sorte, nei nuovi scenari aperti dal prolungamento dell'attesa di vita, è andato di pari passo con la decostruzione sociale e culturale della morte, ridotta oggi a semplice fatto naturale. Ultima versione di quel fenomeno antico quanto la specie umana che è la fuga dall'idea della propria fine. Nonostante la coscienza della morte e il desiderio di trascenderla attraverso una qualche forma di sopravvivenza siano caratteristiche primarie dell'uomo, costitutive della sua identità, è davvero arduo raggiungere la certezza razionale di una vita dopo la morte, come dimostrano le dense pagine dedicate ai rapporti tra mente e cervello, ai grandi risultati raggiunti dalle neuroscienze e agli interrogativi ancora più grandi che rimangono aperti. Di fronte ai quali un credente come Ruini cerca una risposta nella religione e, in concreto, nel cristianesimo, che ha al centro la vittoria di Cristo sulla morte, in un dialogo fecondo tra fede, ragione e storia, e in un confronto serrato con le proposte alternative dell'islam e del buddismo. Pur trattando un argomento triste e inquietante, *C'è un dopo?* è un libro sereno, che trasmette fiducia al lettore, perché pervaso da quella che l'autore chiama «la grande speranza». La speranza in una vita futura che, impedendoci di assolutizzare il presente e di considerare definitivi gli effetti del nostro agire, ci libera interiormente e ci consente di perseguire ciò che è buono e giusto, anche al di là delle probabilità di successo. Una speranza, insomma, che poggia sulla fede in Dio e dona a ogni evento della nostra vita un significato diverso, più ampio e duraturo.

Vite minuscole



Pierre Michon

Adelphi

Prezzo – 18,00

Pagine – 204

Vite minuscole esce in Francia nel 1984. È il primo libro di uno scrittore ignoto al *milieu* letterario, ma è subito chiaro che si tratta di un esordio folgorante. E audace: recuperando una tradizione che risale a Plutarco, a Suetonio, all'agiografia, Michon ci racconta le vite di dieci personaggi non già illustri o esemplari, ma, appunto, *minuscoli*: e dunque votati all'oblio se non intervenisse a riscattarli una lingua sontuosa, di inusitata e abbagliante bellezza, capace di «trasformare la carne morta in testo e la sconfitta in oro». Vite come quella dell'antenato Alain Dufourneau, l'orfano che vuole «fare il salto nel colore e nella violenza», in Africa, convinto che solo laggiù un contadino diventa un Bianco e, fosse anche «l'ultimo dei figli malnati, deformi e ripudiati della lingua madre», può sentirsi più vicino alla sua sottana di un Nero; o come quella, lacerante, di Eugène e Clara, i nonni paterni, inchiodati nel ruolo di «tramite di un dio assentato» – il padre, il «comandante guercio», che ha preso il largo e da allora scandisce la vita del figlio come la stampella di Long John Silver, nell'*Isola del tesoro*, «percorre il ponte di una goletta piena di sotterfugi»; o come quella dei fratelli Roland e Rémi Bakroot, i compagni di collegio, torvamente sprofondati nel passato remoto dei libri il primo, nell'invincibile presente il secondo, e uniti da una rabbia ostinata non meno che da un folle amore. Santi o *losers*, paradigmi o catastrofici avatar del narratore, ciascuno di questi personaggi ha in qualche modo ordito il suo destino, istigato un'irreparabile lontananza, fomentato la convinzione che solo nella più inattingibile letteratura c'è salvezza.

Un po' di follia in primavera



Alessia Gazzola

Longanesi

Prezzo – 16.90 euro

Pagine – 304

Quella di Ruggero D'Armento non è una morte qualunque. Perché non capita tutti i giorni che un uomo venga ritrovato assassinato nel proprio ufficio. E anche perché Ruggero D'Armento non è un uomo qualunque. Psichiatra molto in vista, studioso e luminare dalla fulgida carriera accademica, personalità carismatica e affascinante... Alice Allevi se lo ricorda bene, dagli anni di studio ma anche per la recente consulenza del professore su un caso di suicidio di cui Alice si è occupata. Impossibile negare il magnetismo di quell'uomo all'apparenza insondabile ma in

realtà capace di conquistare tutti con la sua competenza e intelligenza. Eppure, in una primavera romana che sembra portare piccole ventate di follia, la morte violenta di Ruggero D'Armento crea sensazione. Pochi e ingannevoli indizi, quasi nessuna traccia da seguire. L'indagine su questo omicidio è impervia, per Alice, ma per fortuna non lo è più la sua vita sentimentale. Ebbene sì, Alice ha fatto una scelta... Ma sarà quella giusta?

